



# Gennaio 2022: limite uso contante ridotto a 999,99 euro

*A decorrere dal 01.01.2022 diventa operativo il nuovo limite di 999,99 euro per le operazioni in contante. La nuova soglia si applicherà ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ed è stata introdotta dall'articolo 49 comma 3 bis del D.Lgs. n. 231/97. Il nuovo limite si applica anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, intendendo per tali tutte quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico di valore pari o superiore ai limiti poste in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti. Diverso è invece il caso della vendita a rate: il trasferimento in più soluzioni tra soggetti privati di importi complessivamente pari o superiori alla soglia previsto da prassi commerciali è consentito qualora non sia realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze anche per i professionisti i quali sono obbligati a comunicare alle Ragionerie territoriali dello Stato le violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività. Si segnala che per effetto di quanto previsto dal DL fiscale convertito (DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021), viene esclusa la riduzione di soglia a 999,99 euro per l'utilizzo di contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro).*

*Lo staff dello Studio De Simone*

A decorrere dal 01.01.2022 entra in vigore la nuova soglia dei limiti all'uso del contante di 999,99 euro. A decorrere da tale data, contestualmente, viene ridotto il minimo edittale delle sanzioni previste in caso di violazione della disciplina da 2.000 a 1.000 euro, mentre il limite massimo resta fisso a 50.000 euro (gli importi sono quintuplicati per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro). A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014 Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it) o [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it) Premessa 2 Tale limite ha rilevanti conseguenze anche per i professionisti che, come noto, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscono notizia nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.

### **Cosa dice la nuova norma?**

Secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 è vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito bancari, postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) effettuato a



qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. il trasferimento superiore al predetto limite, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. E' ammissibile il trasferimento in più soluzioni di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di La disciplina 3 15.000 euro. La deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale, ma inferiori a 15.000 euro, opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:  $\diamond$  da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;  $\diamond$  presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo. Tale deroga è subordinata a specifici adempimenti. La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro. Ricordiamo, altresì, che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10). Si tenga comunque in considerazione che l'art. 35 comma 1 terzo periodo del DLgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

### Adempimenti dei Professionisti

Le modalità di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionali sono analoghe alle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano dunque rilevanti conseguenze per i professionisti, in quanto è fatto divieto di incassare in contanti le parcelle di importo pari o superiore al limite stabilito. I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. La comunicazione in questione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente:

- caratteristiche dell'infrazione;
- generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l'infrazione;



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142  
tel 02-84800857 fax 02-36553583  
web : [www.studiodesimoneonline.it](http://www.studiodesimoneonline.it)

## Info Studio Fiscale

Circolare n. 31, del 12 gennaio 2022

- generalità del segnalante;
- circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione.

### Sanzioni per illeciti

Ai fini della sussistenza dell'illecito è sufficiente che si realizzi la semplice consegna del denaro tra soggetti diversi, i quali si rendono, quindi, entrambi responsabili della violazione (cfr. Cass. 13509/2019, 9881/2018 e 1645/2017). Ai sensi del vigente art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Coloro che incorrono nella violazione in oggetto, possono fruire dell'istituto dell'oblazione per definire l'illecito, ai sensi del quale "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

Ai sensi del nuovo art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata.

L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà. L'art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede, per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, che: 1. per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000 euro; 2. per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

***Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.***

**Vi ricordiamo che sul nostro sito web [www.studiodesimoneonline.it](http://www.studiodesimoneonline.it) nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.**

**Studio De Simone, Milano.**